

CV^a TORNATA

VENERDI 22 MAGGIO 1931 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 3765		
Disegni di legge:			
■ (Annuncio di presentazione)	3766		
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 » (828)	3786		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone » (834-A)	3787		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni » (835)	3787		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari) » (838)	3788		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, recante modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione » (841)	3788		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, da parte della costituenda Sezione autonoma del Consorzio per la			
		concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (842)	3788
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 345, recante disposizioni per il mantenimento, fino al 30 giugno 1931, dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (849)	3789
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di lire 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo » (850)	3789
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, recante modificazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali » (851)	3789
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 137, che approva il Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931 e inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928 » (859)	3789
		(Discussione):	
		« Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (782)	3788
		MARCELLO	3769
		GAZZERA, <i>ministro della guerra</i>	3770
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative » (781)	3781
		SANDRINI	3783
		BOTTAI, <i>ministro delle corporazioni</i>	3786
		(Presentazione)	3765
		Interrogazione:	
		(Svolgimento):	
		« Sulla uccisione del giovane Carlo Clerici nel carcere di San Vittore a Milano »	3766

Rocco, ministro della giustizia e degli affari di culto	3766
MILANO FRANCO D'ARAGONA	3768
Relazioni :	
(Presentazione)	3766
Sul processo verbale :	
CICCOTTI	3764, 3765
GARBASSO	3764
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	3790

La seduta è aperta alle ore 16.

VALVASSORI-PERONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Giunto ieri al Senato pochi minuti dopo l'approvazione del processo verbale, ho potuto solo dal resoconto sommario aver notizia di quanto ebbe a dire l'onorevole senatore Garbasso in relazione al discorso di assoluto carattere obiettivo e di argomento più generale e comprensivo da me pronunciato nella precedente seduta.

Se l'onorevole senatore Garbasso, del quale allora raccolsi e ribattei una interruzione, avesse, come poteva, voluto interloquire mentre era ancora aperta la discussione generale, si sarebbe avuta una competente chiarificazione e trattazione dei punti di dissenso.

Ciò non essendo avvenuto, non ho che da confermare pienamente il mio assunto, contestando le asserzioni non provate con cui lo si sarebbe voluto infirmare.

L'enorme scarto fra le entrate e le uscite della Cassa Nazionale invalidità e vecchiaia si legge a pagine 279-81 del « Compendio statistico » pubblicato dall'Istituto centrale di Statistica, ove si dichiara appunto che i dati sono stati forniti dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali. E quello scarto non può legittimarsi nemmeno per l'avvenire, anche con il più elastico calcolo attuariale, tenuto conto delle entrate in continuo progresso, delle sempre più molteplici partite che si rendono ca-

duche, del contributo comunque ridotto dello Stato e pure della mancanza dei dividendi, in parte neutralizzata dalle eccessive spese di amministrazione.

Quanto alla misura delle pensioni fu citata da me quella che da fonte autorizzata è indicata come la massima e forse non sarà raggiunta da alcuno. E del resto l'essersi liquidate, nel 1929, 39.575 pensioni per 32.000.000 lire dimostra che la media delle pensioni non tocca neppure le 900 lire.

Circa il fatto che il Governo attinga alle riserve degli istituti parastatali, io parlai non di questo o di quello, ma in genere di istituti parastatali: la denegazione rimarrebbe, quindi, sempre inefficace se non si dimostrasse distintamente la destinazione, l'impiego, il modo di messa a frutto dei capitali; mentre il noto semplice finanziamento di imprese di opere pubbliche e il versamento per il servizio alla Cassa depositi e prestiti indica come anche indirettamente e per delegazioni vi può attingere il Governo.

Da tutto emerge vieppiù la necessità che anche gli Istituti parastatali i quali amministrano centinaia e centinaia di milioni diano ampia e reale pubblicità e possibilità di controllo efficace ai bilanci e resoconti almeno come i resoconti consuntivi dello Stato.

GARBASSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARBASSO. Io sono dolente di constatare una volta di più che l'aritmetica è una opinione.

Infatti, per quel che si riferisce alla differenza fra le entrate e le uscite credevo di essermi spiegato. Dice il senatore Ciccotti che lo scarto non si giustifica nemmeno con i più larghi calcoli attuariali. Ebbene voglio soltanto ricordare questo: che un assicurato, secondo la legge attuale del 1929, il quale abbia pagato per 40 anni la sua quota, che è precisamente di sei lire quindicinali, e quindi abbia pagato 5760 lire, liquida in tutto, al 65° anno di età, 2.548 lire di pensione, vale a dire quasi la metà, per ogni anno, di quello che ha versato in tutta la sua vita.

Ora se questa pensione sembra, al senatore Ciccotti estremamente scarsa, egli non ha verificato i larghi calcoli attuariali.

Aggiungerò che se il lavoratore avesse osservata in pieno la legge, a 65 anni avrebbe

dovuto, per 50 anni, non 40, versare dei contributi quindicinali, e liquiderebbe 2.980 lire, contro una spesa totale di 7.200 lire.

Ripeto, come avevo già detto la volta scorsa, che si tiene conto anche della composizione della famiglia; perchè quando l'operaio che liquida la pensione ha, per esempio, due figli minori di 18 anni, la pensione passa a 3.546 lire annue, e cresce di un altro decimo per ogni figlio in più.

Quanto al modo d'impiego dei capitali, esso risulta dai bilanci consuntivi. Il senatore Ciccotti se li desidera non ha che a chiederli, ed io sarò lieto di metterli a sua disposizione.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Io potrei anche dispensarmi dal replicare, perchè mi pare che il senatore Garbasso non abbia neppure risposto a quanto, testè, io ho avuto occasione di dichiarare. Quanto alla misura della pensione, io insistetti nel mio discorso sull'estrema difficoltà, se non pure impossibilità di realizzarne la misura massima, comunque insufficiente, se l'assicurato muore prima di aver contribuito per 40 anni; questi finisce con non lasciare nulla alla famiglia, salvo — e non sempre — quel piccolissimo contributo che ho rilevato.

Il che è assai grave, quando si consideri il carattere obbligatorio dell'assicurazione, da cui certe categorie non si possono esimere e di cui non possano variare le condizioni. In ciò era la sostanza del mio discorso. Ma, ripeto: questa è materia di opinione; non si potrà però dire che io abbia affermato nulla di inesatto e l'onorevole Garbasso lo potrà riscontrare anche meglio quando sarà stampato il mio discorso.

Quanto ai bilanci li chiederò: resta però a vedere in che forma siano compilati e se si possano avere i conti consuntivi. E non si tratta di farli avere soltanto a me: occorre che li possano esaminare tutti; e che siano sottoposti, soprattutto, a quel controllo ed a quella pubblicità cui sono sottoposti quelli di altri Enti con cespiti assai minori.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Poggi Tito ha chiesto congedo per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di disegni di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (877).

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della città di Palermo (880);

Estensione alla Milizia della strada del trattamento giuridico stabilito per la Milizia nazionale forestale (879).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato » (878).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della giustizia e degli affari di culto, della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri, Raimondi, Celesia e Marcello a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi (961).

RAIMONDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione e istruzione dell'Archidiocesi di Messina (865).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze (869).

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per la definitiva liquidazione dei compensi di costruzione alle navi mercantili previsti dal Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 (857).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri, Raimondi, Celesia e Marcello della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dal Presidente della Camera dei deputati mi sono stati trasmessi i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione del decreto Reale

23 aprile 1931, n. 479, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (873);

Convalidazione del Regio decreto 9 aprile 1931, n. 385, concernente la 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 (874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 462, concernente agevolazioni fiscali a favore della sezione autonoma fumana dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie (875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali (876).

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Milano Franco d'Aragona al ministro della giustizia e degli affari di culto perchè si compiaccia dire se non creda, all'esito dell'inchiesta con sollecitudine disposta per l'uccisione del giovane Carlo Clerici, avvenuta in una cella del carcere di San Vittore in Milano, per mano di un detenuto ferocemente scagliatosi contro di lui, e alla presenza di altro carcerato, impartire con la consueta energia disposizioni affinché torni impossibile che gravi delitti di tal fatta si abbiano a deplorare; che la sorveglianza periodica ed improvvisa si attui sempre con la dovuta attenzione; ma soprattutto si curi che minorenni di qualsiasi età non siano accomunati con altri detenuti maggiorenni, o più perversi per delitti o per viziosi costumi.

E ciò fino a quando non sarà provveduto definitivamente alla più oculata riforma del regolamento carcerario, a seconda delle esigenze della civiltà, e specie all'intento di regolare efficacemente la vigilanza carceraria e di salvare da peggiore corruzione e da ogni pericolo morale e materiale quei detenuti ancora suscettibili di salvezza e di emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia per rispondere a questa interrogazione.

ROCCO, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Onorevoli senatori, la mattina

del 22 marzo, nella cella n. 80 del VI raggio delle carceri giudiziarie di Milano, durante l'ora del passeggio degli altri detenuti, l'agente di servizio rinvenne disteso sul pagliericcio e con una parte del corpo sul pavimento della cella, il detenuto Carlo Clerici. Fu trasportato immediatamente all'infermeria, ove gli furono riscontrate contusioni multiple al capo, al torace, all'addome ed in altre parti del corpo, nonchè frattura della branca ascendente sinistra della mandibola ed, allo sterno, ematoma esteso. Le condizioni del Clerici andarono progressivamente aggravandosi nei giorni successivi, finchè sopravvenne il decesso nel mattino del 3 aprile.

I primi accertamenti compiuti stabilirono la responsabilità del detenuto Gatti Joele, compagno di cella del Clerici fino dai primi di marzo. Nella cella medesima era rinchiuso anche il detenuto Ghisleni Giovanni. Vi era stato un dissidio tra il Gatti e il Clerici, determinato dalla pretesa del Gatti di obbligare il Clerici alla pulizia della cella senza il rispetto di alcun turno. Sulle precise dichiarazioni del Ghisleni e in base alle indagini della autorità giudiziaria, sembra assodato che alcuni episodi di violenza si ripeterono in più giorni, senza che l'autorità dirigente o il personale di custodia ne avessero avuta notizia, essendosi il Clerici astenuto dal farne parola a chicchessia.

Questo fatto deplorabile ha dato occasione a ritenere che esso sia dovuto anche all'abitudine, che taluno pensa esistere nei nostri stabilimenti di pena, di accomunare maggiorenni e minorenni. Tengo a dichiarare che ciò non è punto esatto, nè in linea generale nè nel caso in questione.

A Milano, come d'altronde in ogni carcere giudiziario e in ogni stabilimento di pena, esiste e funziona la sezione minorile, che occupa una parte del quarto raggio, ed è provvista di appositi locali dove i minori vengono riuniti da un cappellano per l'istruzione civile e religiosa.

Nessun contatto hanno i minori con gli adulti; essi usufruiscono del passeggio in apposito cortile; indossano una uniforme di tipo quasi militare, non quella dei detenuti, e godono di uno speciale trattamento vittuario previsto dalle vigenti disposizioni.

È stata sempre precipua cura dell'Ammini-

strazione di evitare ogni contatto di minori con adulti, e tutti gli sforzi vengono fatti perchè la separazione sia sempre più netta e completa, come è richiesto dalla nuova legge penale.

Devo insistere soprattutto perchè, malgrado le ripetute dichiarazioni che ho avuto occasione di fare, sia in quest'Aula sia nell'altro ramo del Parlamento, continua a diffondersi l'opinione di una comunanza di detenuti minorenni e di adulti, che non esiste di fatto in nessuno stabilimento penale italiano.

Ma detto ciò, in linea di massima, e per doveroso omaggio a tutte le direttive del Regime in favore dei minorenni, devo concludere che il fatto, accaduto nelle carceri giudiziarie di Milano, sia da ascrivere, non già a violazione di norme giuridiche, morali e sociali, ma ad un caso certamente deplorabile.

Non sono state violate le norme giuridiche, perchè il Clerici, il Gatti ed il Ghisleni, avendo tutti e tre superato i diciotto anni, non potevano essere assegnati alla sezione minorile. Infatti il Clerici è nato il 30 maggio 1911, il Gatti il 10 luglio 1912 ed il Ghisleni il 5 dicembre 1910.

Secondo i regolamenti carcerari, e secondo il nuovo Codice penale, i maggiori di diciotto anni sono trattati come maggiorenni.

In questo caso i tre detenuti erano tutti e tre fra i 18 e i 21 anni di età, anzi aggiungo che il più giovane era precisamente l'omicida, colui che è rimasto vittima del reato aveva un anno di più.

Non sono state neanche violate le norme sociali e morali perchè la riunione dei tre detenuti in una sola cella era stata disposta in base alla categoria giuridica alla quale i pregiudicati appartenevano: infatti erano tutti e tre condannati a pene non gravi per furto e il loro temperamento personale non aveva dato luogo ad alcun sospetto che suggerisse di tenerli separati.

Il Gatti era proprio il più giovane compagno di cella; ed il più grande, il Ghisleni, aveva un carattere mite, che lo rendeva adatto alla riunione con gli altri, con i quali aveva quasi identica età e medesima tendenza a delinquere.

I precedenti escludono che si sia fatto mal governo delle disposizioni regolamentari, che si sia peccato di negligenza: la verità è che

fatti del genere non possono evitarsi, specie nei grandi stabilimenti carcerari, anche dalla più oculata vigilanza dei dirigenti e dallo spirito di sacrificio del personale.

Ad ogni modo è certo che la vigilanza nelle carceri deve essere esercitata con la massima cura e pertanto, per dimostrare al personale di custodia che esigo da esso ogni diligenza nel disimpegno delle sue difficili mansioni, ho disposto l'immediato trasferimento da Milano di alcuni graduati ed agenti di custodia, salvo a sottoporre i medesimi a giudizio disciplinare per l'accertamento e la valutazione più precisa delle rispettive responsabilità.

Assicuro il Senato che seguirò con vigile cura l'andamento dell'inchiesta e provvederò secondo le risultanze di essa nel modo più energico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Milano Franco d'Aragona per dichiarare se è soddisfatto.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Onorevoli colleghi, io ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro — e non mi aspettavo altro da lui — per le cortesi ed esaurienti informazioni che ha fornito al Senato.

Io credetti doveroso anche nella mia qualità di antico magistrato, non appena appresi questo caso, di presentare la mia interrogazione, sempre però con la convinzione che fossero stati emanati tutti i provvedimenti d'urgenza pel fatto deplorabile.

L'onorevole ministro guardasigilli con la sua energia, con la sua avvedutezza e con l'intelletto d'amore che pone nell'amministrazione della giustizia, ha potuto fornire tutto il dettaglio di quanto è avvenuto ed ha modificato circostanze le quali avevano dolorosamente impressionato la pubblica opinione. Ma certamente da tutto quanto ha detto e più ancora dai provvedimenti di rigore che ha emanato, deriva la conseguenza che la vigilanza nelle prigioni deve essere ancora più avveduta, diligente e premurosa, perchè veramente non ha fatto una buona impressione che in una casa di detenzione un giovane detenuto possa essere stato assoggettato a quello scempio della sua persona e ciò in seguito a molteplici atti che non poterono naturalmente avvenire tutti in un momento; ma le cause precedenti e le violenze successive dovettero certamente

verificarsi in un certo spazio di tempo; se dunque la vigilanza fosse stata veramente assidua ed oculata, la conseguenza più grave, e cioè la fine di quel disgraziato, si sarebbe potuta evitare.

Io quindi ritengo che lo scopo della mia interrogazione sia stato raggiunto con le disposizioni date dall'onorevole ministro guardasigilli e soprattutto con quelle di maggiore energia che egli potrà emanare affinchè casi simili più non avvengano.

Io poi ritengo che il nuovo regolamento che si trova soggetto all'esame del Consiglio di Stato e che porta disposizioni e norme sagaci possa, quando sarà applicato, evitare che inconvenienti simili si verifichino.

E quel che più importa è la nuova istituzione, che noi abbiamo ritrovata nel Codice penale e nel Codice di procedura penale che andrà in vigore col primo luglio dell'anno corrente; vale a dire la istituzione del giudice di sorveglianza. Io non mi intratterrò su questa figura, perchè ve ne è traccia nella relazione dell'onorevole guardasigilli sul bilancio ed anche nella relazione del nostro collega relatore Mango: dirò solo che al giudice di sorveglianza sono stati dati tali attributi e tali poteri che veramente egli potrà portare tutta la sua vigile attenzione sull'andamento della esecuzione della pena.

Perciò confido pienamente, sia per le norme date dal guardasigilli relativamente a questo caso disgraziato, sia per i provvedimenti legislativi, che avvenimenti così gravi e così deplorabili e deplorati non possano più verificarsi (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (N. 782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 872.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli colleghi, tutto quanto può valere a garantire la sicurezza della Patria è sacro; nulla quindi da eccepire ai fini della legge.

Forse, si potrebbe osservare che la legge non è completa e che non vi è innanzi al Parlamento alcuna altra legge la quale miri a completarla.

Quando, a vantaggio della collettività, si impone un particolare onere ad una parte della Nazione, danneggiandola negli averi e nei mezzi di guadagno, sembrerebbe equo che, nel tempo medesimo, fosse accordato ad essa un adeguato compenso sotto una forma qualsiasi, e ciò anche in considerazione del fatto che le più popolose e le più ricche città del Regno non sono comprese nelle zone considerate militarmente più importanti. Ma neppure su questo punto intendo soffermarmi, perchè conosco le condizioni di bisogno nelle quali versa ora il bilancio dello Stato, e perchè so il provato spirito di sacrificio del quale sono animate le popolazioni che vigilano alle nostre frontiere.

Ciò faccio anche senza soverchia preoccupazione, in quanto che, nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale, è detto che: « appare logico ogni suggerimento inteso a conciliare le une e le altre (le necessità della difesa dello Stato e quelle dei privati interessi), con lo scopo di non arrecare gravami eccessivi alle proprietà private, che hanno tanto bisogno di poter vivere e prosperare, anche e specialmente nelle zone di confine terrestri e marittime ».

Il nostro Ufficio centrale, inoltre, nel raccomandare all'approvazione questo disegno di legge dice, concludendo, di farlo, perchè ritiene che la Commissione nominata dagli Uffici dell'altro ramo del Parlamento abbia, con le modificazioni portate d'accordo con il Governo, trovato modo di conciliare le esigenze ineluttabili della difesa dello Stato con i giusti interessi dei privati cittadini.

A dimostrare l'importanza del disegno di legge ora in esame, e delle conseguenze economiche che da esso possono derivare, vale anche il considerare che esso fu presentato all'altro ramo del Parlamento il 20 novembre

dello scorso anno, che furono nominati due relatori e che la relazione fu presentata soltanto nel febbraio dell'anno corrente. In questa relazione la Commissione dichiara di essersi resa pienamente conto delle necessità militari cui risponde la legge, e di avere formulate le sue proposte soltanto allo scopo di rendere più facile l'applicazione delle norme proposte, dando alla autorità militare la possibilità di determinare, essa medesima, in quali casi il suo intervento sia necessario ed in quali si possa permettere l'iniziativa privata.

Le modificazioni apportate al progetto furono il frutto di cordiali conversazioni fra la Commissione della Camera dei deputati ed i competenti Ministeri, nelle quali, pur tenendo conto delle superiori esigenze della difesa del territorio dello Stato, si è voluto avere riguardo alla necessità nella quale si trova la Nazione di dare il maggiore incremento possibile alla vita economica della zona alpina e di quella costiera. « La prima » dice la relazione alla Camera dei deputati « come a tutti è noto, è minacciata in vari punti dallo spopolamento, che mina le popolazioni, la cui ricchezza demografica è uno dei fondamenti precipui della difesa nazionale. Nell'una e nell'altra vi sono centri che interessano in modo eminente la vita del paese, intimamente legata al loro incremento ».

Mi sono industriato di riassumere brevemente i precedenti per giustificare una raccomandazione che mi permetto di sottoporre alla benevolenza del Governo, sempre sollecito del pubblico bene e di quello privato.

Nella legge sono contenute disposizioni di carattere prevalentemente discrezionale da emanarsi dai Dicasteri militari, e così doveva essere. Io mi permetto, perciò, di rivolgere la preghiera agli onorevoli ministri, che presiedono così degnamente ai detti Dicasteri, di dare istruzioni ai competenti uffici, perchè i legittimi interessi degli enti pubblici e privati e dei singoli cittadini siano lesi soltanto nei limiti dello stretto necessario, pure garantendo nel modo migliore i supremi interessi della difesa della Patria.

E, poichè io non posso dimenticare di essere stato per oltre 15 anni deputato di Venezia e di sentirmene sempre figlio affezionato, sento il bisogno di richiamare in modo parti-

colare su di essa la benevola attenzione del Governo.

Venezia è la sola delle grandi città che sia compresa nell'Elenco A. È a tutti noto che essa fu la città la quale maggiormente ebbe a soffrire in conseguenza della guerra. Sino dai primi giorni il suo porto si fece deserto, si arenarono i suoi commerci e le sue industrie, le quali emigrarono altrove, comprese le officine del suo arsenale militare marittimo, il quale, purtroppo, e con nostro così intenso dolore, è tuttora inattivo.

Venezia ancora non si è riavuta dal grave colpo subito e, forse, non se ne riavrà mai più.

D'altra parte, se se ne tolgono le costruzioni ferroviarie e marittime, i collegamenti con la terra ferma, le linee e gli impianti elettrici, i quali già per altre leggi sono sottoposti alla vigilanza governativa, a Venezia non sono immaginabili le altre cose considerate nella prima parte dell'articolo 2; come lavori minerari, attivazione di cave, uso di grotte e cavità sotterranee o disboscamenti.

Quanto alla seconda parte del medesimo articolo, forse, non si è tenuto conto che la città è forzatamente contenuta dalla sua laguna e dai suoi canali, di modo che a Venezia non possono venire apportate radicali trasformazioni da qualsiasi piano regolatore.

Ed ho finito e concludo, scusandomi di avere intrattenuto l'Assemblea per un interesse forse troppo particolare. Quantunque io senta che l'interesse di Venezia è pure a cuore di tutti voi, miei onorevoli colleghi. Ed ancora una volta raccomando la mia città alla ben nota benevolenza del Governo nazionale. (*Approvazioni*).

GAZZERA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Sono lieto di assicurare l'onorevole senatore Marcello che la legge non ha nessun intendimento di creare gravami inutili alla proprietà nè sulle frontiere terrestri, nè sulle frontiere marittime: essa risponde unicamente a strette necessità di difesa che l'Italia stessa richiede al suo Governo. Nelle norme di attuazione sarà tenuto conto degli interessi individuali e degli interessi delle città che a questa legge debbono sottostare. Tutto sarà disposto in modo da

far sentire il minor peso possibile e si procurerà che tutti gli incombenti di legge relativi ai vincoli si riducano anche nel tempo al minimo indispensabile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

CAPO I.

PROPRIETÀ DI CONFINE.

Art. 1.

Sono soggette alle limitazioni stabilite in questo capo tutte le proprietà fondiari esistenti nelle zone militarmente importanti delle frontiere terrestri e marittime, determinate dalla tabella A annessa alla presente legge. (*Approvato*).

Art. 2.

Nelle zone indicate nel precedente articolo è vietato procedere a costruzioni ferroviarie, ed a lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.) alla costruzione di linee telefoniche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonchè al disboscamento, senza il previo consenso dell'autorità militare.

Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiali in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, qualora essi superino i limiti da fissarsi con le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.

Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nelle zone sopraindicate, quando si estendono nelle stesse, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni che sono imposte alle dette proprietà fondiari dalle altre leggi.

(*Approvato*).

Art. 3.

L'autorità militare, dietro istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

L'autorizzazione è subordinata alla condizione — da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù — che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo seguente.

Per i boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali dichiarati militarmente importanti saranno sottoposti al preventivo esame ed approvazione delle autorità militari i relativi piani decennali di assestamento economico.

Per i centri urbani, dove le costruzioni edilizie sono disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, siano essi compresi nelle zone indicate nella tabella *A* di cui all'articolo 1, o in quelle indicate nella tabella *B* di cui all'articolo 11, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo *nulla osta* dell'autorità militare, purchè detto piano regolatore sia stato da questa già approvato nel suo complesso.

(Approvato).

Art. 4.

È sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che nelle zone indicate nell'articolo 1 esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni saranno ordinate previo concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 5.

Sui beni immobili di cui agli articoli precedenti, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'Autorità militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo dovranno esserle segnalati dalle conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

(Approvato).

Art. 6.

Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 2, 4 e 5, sono, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare, rese di pubblica conoscenza nei modi stabiliti dalle norme d'attuazione.

(Approvato).

Art. 7.

I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato, in virtù dell'articolo 1 del Regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati a termini dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962, al Ministero della guerra, che può concederli in esercizio a cittadini italiani ed a società ed enti nazionali.

Le concessioni di esercizio, suindicate, sono accordate previa intesa col Ministro delle finanze e con quello dell'agricoltura e delle foreste per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti all'Azienda foreste demaniali.

(Approvato).

Art. 8.

Oltre la costruzione, anche l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini è subordinata all'autorizzazione dell'autorità militare.

In difetto di tale autorizzazione, può essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.

(Approvato).

Art. 9.

Oltre l'autorizzazione prevista nei precedenti articoli 2 e 7, è necessaria quella del Comando di legione della Regia guardia di finanza, territorialmente competente, qualora si tratti di opere da eseguire in prossimità della linea doganale.

(Approvato).

Art. 10.

Dei beni indicati agli articoli 1 e 8 può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.
(Approvato).

CAPO II.

ALTRE PROPRIETÀ SOGGETTE A LIMITAZIONI PER ESIGENZE MILITARI

Art. 11.

Nelle zone militarmente importanti indicate nella tabella *B*, allegata alla presente legge, non possono aver luogo senza l'esplicito consenso dell'autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade a qualsiasi categoria appartengano, di nuove ferrovie statali o private, di nuovi lavori marittimi, nonché l'impianto di grandi stabilimenti industriali e l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti. Nelle stesse zone è inoltre data all'autorità militare di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie, come pure di fare luogo ad espropriazioni secondo le norme ricordate dall'articolo 10.
(Approvato).

Art. 12.

Alle proprietà fondiarie che nelle zone indicate nella tabella *B* si trovano ad altezza superiore a 1500 metri sono applicate tutte le limitazioni di cui all'articolo 2 del Capo I.
(Approvato).

Art. 13.

Il parere dell'autorità militare dev'essere richiesto per tutti i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali, autostrade) ferrovie e dighe di ritenuta in qualsiasi parte del territorio del Regno essi vengano compiuti.
(Approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14.

Le autorità cui dovranno essere rivolte le istanze per ottenere le autorizzazioni ed i pareri previsti dagli articoli precedenti sono, a seconda dei casi, i Comandi di Corpo d'Armata o delle Isole rispettivamente competenti per territorio.

Per le concessioni in zone comprese nel territorio delle piazze marittime, i Comandi di Corpo d'Armata o delle isole debbono procedere di concerto con le Autorità militari marittime competenti per territorio.

(Approvato).

Art. 15.

Contro i provvedimenti dell'Autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

(Approvato).

Art. 16.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e a quelle emanate in base alla medesima dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a 6 mesi.

Inoltre l'autorità militare ha la facoltà di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

(Approvato).

Art. 17.

Il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 1122 — convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 — è abrogato.

(Approvato).

Art. 18.

Il ministro della guerra di concerto con gli altri ministri interessati emanerà le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.
(Approvato).

TABELLA A.

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DI CUI AL CAPO I
DELLA PRESENTE LEGGE

(1^a zona militarmente importante).COMANDO
DEL CORPO D'ARMATA

PROVINCIA

COMUNI

ALESSANDRIA	GENOVA	Arenzano - Avegno - Bogliasco Pieve - Camogli - Mele - Portofino - Rapallo - Recco - Santa Margherita Ligure - Sori - Zoagli.
	SAVONA	<i>Tutti i comuni della provincia meno:</i> Altare - Arnasco - Bardineto - Bormida - Cairo Montenotte - Calizzano - Carcare - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Cengio - Cosseria - Deigo - Erli - Giusvalla - Mallare - Massimino - Millesimo - Mioglia - Murialdo - Nasino - Onzo - Ortovero - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Pontinvrea - Rialto - Roccavignale - Sassello - Stella - Stellanello - Testico - Tiglieto - Urbe - Vendone - Zuccarello.
	IMPERIA	<i>Tutti i comuni della provincia meno:</i> Borghetto di Arroscia - Borgomaro - Chiusanico - Caravonica - Carpasio - Cesio - Chiusavecchia - Pieve di Teco - Prelà - Rezzo - Vasia - Vesalico.
	CUNEO	Acceglio - Aisone - Argentera - Briga Marittima - Bellino - Casteldelfino - Crissolo - Elva - Marmora - Pontechianale - Prazzo - Sambuco Pietraporzio - Tenda - Vinadio.
	TORINO	Ala di Stura - Balme - Bardonecchia - Bobbio Pellice - Cesana Torinese - Chiomonte - Clavières - Exilles - Ferrera Cenisio - Giaglione - Gravere - Groscavallo - Massello - Mompantero - Novalesa - Oulx - Pragelato - Praly - Salbertrand - Susa - Venaus - Usseglio.
TORINO	AOSTA	Allein - Arvier - Bionaz - Ceresole Reale - Courmayeur - Doues - Etroubles - Gressoney - La Thuile - Ollomont - Oyace - Prè Saint Didier - Rhemes - Saint Oyen - Saint Rhemy - Valdigna d'Aosta - Valgrisanche - Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Villanova Baltea.
	VERCELLI	Alagna Val Sesia.
	NOVARA	Antrona Schieranco - Baceno - Bognanco - Canero - Cannobio - Cavaglio Spocchia - Craveglia - Crodo - Cursolo Orasso - Druogno - Falmenta - Formazza - Gurro - Macugnaga -

COMANDO
DEL CORPO D'ARMATA

PROVINCIA

COMUNI

MILANO.....	VARESE	Malesco - Premia - Re - Santa Maria Maggiore - Trarego Viggiana - Trasquera - Varzo. Agra - Arcisate - Bedero Valcuvia - Bisuschio - Brinzio - Brissago Valtravaglia - Brusimpiano - Cabiaglio - Cadegliano Viconago - Cantello - Cassano Valcuvia - Cremenaga - Cuasso al Monte - Cunardo - Curiglia con Monte Viasco - Dumenza - Ferrara di Varese - Lavena Ponte Tresa - Lozza - Luino - Maccagno Superiore - Malnate - Marzio - Masciago Primo - Montegrino Valtravaglia - Pino sulla sponda del Lago Maggiore - Porto Ceresio - Rancio Valcuvia - Tronzano Lago Maggiore - Valganra - Varese - Valmarchirolo - Vedano Olona - Veddasca - Viggù ed Uniti.
	COMO	Albate - Albiolo - Argegno - Bernate Rosales - Binago - Bizzarone - Blessagno - Blerio - Breccia - Brunate - Cagno - Camnago - Volta - Capiago Intimiano - Carate Urio - Carlazzo - Casasco d'Intelvi - Castiglione d'Intelvi - Cavargna - Cerano d'Intelvi - Cernobbio - Civiglio - Claino con Osteno - Como - Corrido - Crema - Cusino - Dizzasco - Domaso - Dongo - Faggeto Lario - Faloppio - Figliaro - Garzeno - Gera Lario - Gironico - Grandate - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Isola Comacina - Laglio Brienno - Laino - Lanzo d'Intelvi - Lieto Colle - Lipomo - Luisago - Lurate Caccivio - Maslianico - Menaggio - Moltrasio - Montano Lucino - Montemezzo - Montorfano - Musso - Olgiate Comasco - Oltrona di San Mamette - Pello di Sopra - Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio - Verna - Rebbio - Rodero - Ronago - San Bartolomeo Valcavargna - San Fedele - San Fermo della Battaglia - Santa Maria Rezzonico - Schignano - Solbiate - Sorico - Stazzona Germano - Tavernerio - Torno - Tremezzina - Trevano - Trezzone - Uggiate - Valmorea - Val Rezzo - Valsolda - Villa Guardia.
	SONDRIO	Aprica - Bianzone - Bormio - Campodolcino - Caspoggio - Castello dell'Acqua - Chiavenna - Chiesa - Chiuro - Gordona - Grosio - Grosotto - Isolato - Lanzada - Livigno - Lovero Valtellino - Mazzo di Valtellina - Menarola - Mese - Novate Mezzola - Piuro - Ponte in Valtellina - Prata Camportaccio - Samolaco - San Giacomo Filippo - Sernio - Teglio - Ti-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1931

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA	PROVINCIA	COMUNI
		rano - Torre di Santa Maria - Tovo di Santa Agata - Valfurva - Valle di Dentro - Val Masino - Vervio - Villa di Chiavenna - Villa di Tirano.
VERONA	BRESCIA	Corteno.
	BOLZANO	Brennero - Campo di Trens - Campo Tures - Ceves - Curon Venosta - Glorenza - Malles Venosta - Mezzaselva - Moso - Prati - Prato allo Stelvio - Racinès - San Leonardo in Passiria - Selva dei Molini - Senales - Sluderno - Tubre - Tunes - Valle Aurina - Vipiteno - Vizzate.
UDINE	BOLZANO	Braies - Dobbiaco - Monguelfo - San Candido - Sesto - Valle di Casies - Villabassa.
	BELLUNO	Auronzo - Comelico Superiore - Danta - San Nicolò di Comelico - San Pietro Cadore - Sappada - Vigo - Santo Stefano di Cadore.
	TREVISO	Casale sul Sile - Mogliano Veneto - Preganziol.
	VENEZIA	Campagna Lupia - Cavazuccherina - Chioggia - Dolo - Marcon - Martellago - Mira - Mirano - Noale - Pianiga - Salzano - Santa Maria di Sala - Scorzè - Spinea - Venezia.
	UDINE	Arta - Cercivento - Comeglians - Dogna - Forni Avoltri - Ligosullo - Malborghetto Valbruna - Ovaro - Paluzza - Paularo - Pontebba - Prato Carnico - Ravascelletto - Rigolato - Sutrio - Tarvisio - Treppo Carnico - Zuglio.
	GORIZIA	Chiapovano - Circhina - Gracova Serravalle - Idria - Montenero d'Idria - Plezzo - Santa Lucia di Tolmino - Sonzia - Tolmino - Vipacco - Zolla.
TRIESTE	TRIESTE	Bucchie - Crenovizza - Postumia - Villa Slavina.
	TRIESTE	San Pietro del Carso.
	POLA	Albona - Cherso - Fianona - Lussingrande - Lussimpiccolo - Neresine - Ossero.
	FIUME	<i>Tutti i comuni della provincia.</i>
BOLOGNA	ANCONA	Ancona - Chiaravalle - Montemarciano.
	ZARA	Zara (esclusa la città di Zara) - Lagosta.
FIRENZE	SPEZIA	<i>Tutti i comuni della provincia meno:</i> Bonassola - Calice al Cornoviglio - Carro - Carrodano - Deiva - Framura - Levanto - Maissana - Monterosso al Mare - Rocchetta di Vara - Sesta Godano - Varese Ligure.
	LIVORNO	Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Marciana Marina - Piombino - Portoferraio - Porto Longone - Rio Marina - Rio nell'Elba - (Isola Cerboli e Palmaiola).
	GROSSETO	Castiglione della Pescaia - Gavorrano.
ROMA	ROMA	Gaeta - Formia - Itri.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1931

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA	PROVINCIA	COMUNI
NAPOLI.....	REGGIO CALABRIA	Motta San Giovanni — Reggio Calabria — San Roberto — Scilla.
BARI	FOGGIA.....	Cagnano Varano — Carpino — Ischitella — Rodi Garganico — Isola di Tremiti — (Isole di Pelagosa e Pianosa).
	BRINDISI.....	Brindisi — Carovigno — San Pietro Vernotico — Torchiarolo — (Isola Saseno).
	TARANTO.....	Carosino — Crispiano — Faggiano — Fragagnano — Leporano — Lizzano — Massafra — Monteparano — Pulsano — Roccaforzata — San Giorgio Jonico — Taranto.
COMANDO MILITARE DELLA SICILIA	MESSINA	Condò — Gualtieri Sicaminò — Messina — Milazzo — Monforte San Giorgio — Pace del Mela — Roccavaldina — Rometta — San Filippo della Mela — San Pier Miceto — Santa Lucia del Mela — Scaletta Zanglea — Spadafora — Torregrotta — Villafranca Tirrena.
	SIRACUSA	Augusta — Melilli — Siracusa.
	TRAPANI	Favignana — Marsala — Monte San Giuliano — Paceco — Pantelleria — Trapani (Isole Pelagie).
	AGRIGENTO.....	Lampedusa e Linosa.
COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	SASSARI	Calangianus — La Maddalena — Luras — Nuchis — Santa Teresa Gallura — Tempio Pausania — Terranova Pausania.
	NUORO.....	Posada.
	CAGLIARI.....	Assemini — Cagliari — Calasetta — Capoterra — Carloforte — Elmas — Giba — Gonnesa — Pula — Quartu Sant'Elena — Sarroch — Serbariu — Palmas — Suergiu — Sant'Antioco — Teulada.

TABELLA B.

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DI CUI AL CAPO II
DELLA PRESENTE LEGGE

(2ª zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA	PROVINCIA	COMUNI
ALESSANDRIA.....	GENOVA.....	<i>Tutti i comuni della provincia non compresi nella tabella A meno: Fascia - Fontanigorda - Gorredo - Isola del Cantone - Rezzoaglio - Rondanina Rovegno - Santo Stefano d'Aveto.</i>
	SAVONA.....	<i>Tutti i comuni della provincia non compresi nella tabella A meno: Piana Crixia.</i>
	IMPERIA.....	<i>Tutti i comuni della provincia non compresi nella tabella A.</i>
	ALESSANDRIA....	Casaleggio Boiro - Fraconalto - Lerma - Mornese - Ovada - Parodi Ligure - Rocca Grimalda - Tagliolo Belforte - Voltaggio.
	CUNEO.....	Alto - Bagnasco - Bagnolo Piemonnte - Barge - Bernezzo - Borgo San Dalmazzo - Boves - Brossasco - Caprauna - Caraglio - Cartignano - Castelmagno - Cervasca - Ceva - Chiusa di Pesio - Demonte - Dronero - Envie - Entraque - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Frassinio - Gaiola Moiola - Garessio - Limone Piemonte - Martiniana Po - Macra - Melle - Mombasiglio - Monastero di Vasco - Montaldo di Mondovì - Montemale di Cuneo - Montessoro Grana - Nucetto - Oncino - Ormea - Paesana - Pamparato - Peveragno - Pradlevés - Priero Montezemolo - Priola - Rifreddo - Rittana - Robilante - Roburent - Roccabruna - Roccaforte Mondovì - Roccasparvera - Roccavione - Rossana - Sale delle Langhe - Sampeyre - San Damiano Macra - Sanfront - San Michele Mondovì - Stroppio - Torre Mondovì - Valdieri - Valgrana - Valloriate - Venasca - Vernante - Vignolo - Villa San Costanzo - Viola.
TORINO.....	TORINO.....	Almese - Angrogna - Avigliana - Bibiana - Borgone Susa - Bricherasio - Bussoleno - Bruzolo - Buttigliera Alta - Campiglione Fenile - Cantoirà - Ceres - Chialamberto - Chianoc - Chiavrie - Chiusa di San Michele - Coassolo Torinese - Coazze - Condove - Fenestrelle - Frassinere - Giaveno - Lemie - Luserna San Giovanni - Mattie - Mezzenile - Meana di Susa - Mocchie - Monastero di Lanzo - Perosa

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA	PROVINCIA	COMUNI
		Argentina - Perrero - Pinasca - Porte - Reana - Roure - Rubiana - San Didero - San Germano Chisone - San Giorio - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Sant'Ambrogio di Torino - Sant'Antonino di Susa - Torre Pellice - Trana - Traves - Vayes - Villar Focchiardo - Villar Pellice - Villar Perosa - Viù.
	AOSTA	Alpette - Antey Sant'André - Aosta - Ayas - Bard - Brusson - Challant - Chambave - Chamois - Champorcher - Chatillon - Cogne - Donnaz - Frassineto - Ingria - Issime - Issogno - La Magdeleine - Lillianiana - Locana - Mongiove - Nus - Pont Bozet - Pont Canavese - Ponte San Martino - Quarto Praetoria - Ribordone - Ronco Canavese - Sparone - Saint Vincent - Torgnon - Valprato Soana - Verres.
	VERCELLI	Balmuccia - Boccioleto - Campertogno - Carcofaro - Cervatto - Cravagliana - Fobello - Mollia - Pila - Piode - Rassa - Rimasco - Rima San Giuseppe - Rimella - Riva Valdobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - Scopella - Varallo.
	NOVARA	Arizzano - Aurano - Armeno - Bannio Anzino - Beura Cardezza - Baveno - Brovello Carpu gnino - Calasca Castiglione - Cambiasca - Caprezzo - Casale Corte Cerro - Ceppo Morelli - Cesana - Cossogno - Crevola d'Ossola - Domodossola - Gignese - Gravellona Toce - Lesa Belgirate - Ghiffa - Intra - Intragna - Madonna del Sasso - Masera - Massino - Mazzina - Meina - Mergozzo - Montecrestese - Montescheno - Nebbiuno - Oggebbio - Omegna - Ornavasso - Pallanza - Pettenasco - Piedimulera - Pieve Vergonte - Pisano - Premeno - Premosello - Quarna - San Bernardino Verbano - Stresa Borromeo - Trontano - Suno - Valstrona - Vanzone con San Carlo - Villadossola - Vogogna.
MILANO	VARESE	Azzate - Bardello - Besozzo - Biandronno - Brebbia - Bregano - Caravate - Carnago - Casalzuigno - Casciago - Castel Veccana - Castiglione Olona - Castronno - Cazzago - Brabbia - Cittiglio - Cocquio Trevisago - Comerio - Crosio della Valle - Cuvio - Daverio - Galliate Lombardo - Gavirate - Gazzada - Schianno - Gemonio - Gornate Olona - Ispra - Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano -

COMANDO
DEL CORPO D'ARMATA

PROVINCIA

COMUNI

		Lomnago — Lonate Ceppino — Malgesso — Mon- valle — Morazzone — Orino Azzio — Porto Val- travaglia — Tradate — Travedona Monade — Venegono.
	COMO.....	<i>Tutti i comuni della provincia non compresi nella tabella A meno: Airuno — Barzago — Barzanò — Brivio — Bulciago — Casatenuovo — Cassago Brianza — Castello di Brianza — Cernusco Montevecchia — Colle Brianza — Dolzago — Ello — Galbiate — Garbagnate Monastero — Garlate — Inverigo — Lecco — Lomagna — Merate — Missaglia — Molteno — Monticello — Monterone — Oggionno — Olgiate Calce — Olgi- nate — Osnago — Robbiate Paderno — Santa Maria di Rovagnate — Sirone — Valgreghentino — Verderio Inferiore — Verderio Superiore — Villa Vergano.</i>
	SONDRIO	<i>Tutti i comuni della provincia non compresi nella tabella A.</i>
	BERGAMO	Dezzo di Scalve — Schilparic — Valbondione — Vilminore di Scalve.
	BRESCIA	Cedegolo — Edolo — Incedine — Malonno — Paisco Lovenò — Ponte di Legno — Temù — Vezza d'Oglio — Vione.
VERONA.....	BOLZANO.....	<i>Tutti i comuni nel territorio del Corpo d'Armata e non compresi nella tabella A meno: Appiano — Bolzano — Caldaro — Cornedo all'Isarco — Laives — Nova Levante — Nova Ponente — Tires — Vadena.</i>
UDINE.....	BOLZANO.....	Rasun Valdaora.
	BELLUNO.....	Borca — Calalzo — Cibiana — Cortina d'Ampezzo — Domegge — Lorenzago — Lozzo Cadore — Pera- rolo — Pieve di Cadore — San Vito di Cadore — Valle di Cadore — Vodo.
	UDINE.....	Amaro — Ampezzo — Attimis — Bordano — Cavazzo Carnico — Chiusaforte — Drenchia — Enemonzo — Faedis — Forni di Sopra — Forni di Sotto — Gemona — Grimacco — Lauco — Lusevera — Moggio Udinese — Nimis — Platischis — Pre- potto — Pulfero — Raveo — Resia — Resiutta — San Leonardo — San Pietro al Natisone — Sauris — Savogna — Socchieve — Stregna — Tarcento — Tolmezzo — Torreano — Venzone — Verzegnis — Villa Santina.
	GORIZIA.....	Aidussina — Bergogna — Cal di Canale — Canale d'Isonzo — Caporetto — Castel Dobra — Cernizza Goriziana — Dolegna del Collio — Gargaro — Rifembergò — Salona d'Isonzo — Sambasso — San Daniele del Carso — San Martino Quisca —

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1931

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA	PROVINCIA	COMUNI
		Santa Croce di Aidussina — San Vito di Vipacco — Tarnova della Selva.
TRIESTE.....	TRIESTE	San Giacomo in Colle — Senosecchia.
	GORIZIA.....	Comeno.
	TRIESTE	Cave Auremiane — Corgnale — Cossana — Divaccia — San Canziano — Duttogliano — San Michele di Postumia — Sesana — Tomadio.
	POLA	Barbana d'Istria — Bogliuno — Canfanaro — Dignano d'Istria — Lanischie — Pola — Rovigno d'Istria — Rozzo — Sanvincenti Valdassa — Valle d'Istria.
BOLOGNA.....	ANCONA.....	Agugliano — Camerano — Numana.
	ZARA	Zara (la sola città).
FIRENZE	SPEZIA.....	<i>Tutti i comuni della provincia non compresi nella tabella A.</i>
	MASSA CARRARA .	<i>Tutti meno:</i> Bagnone — Casola in Lunigiana — Comano — Filattiera — Fivizzano — Licciana — Mulazzo — Pontremoli — Villafranca in Lunigiana — Zeri.
	LUCCA	Camaiore — Forte dei Marmi — Massarosa — Pietrasanta — Viareggio.
	PISA.....	Bagni San Giuliano — Castellina Marittima — Guardistallo — Montescudaio — Pisa — Riparbella — Vecchiano.
	LIVORNO	<i>Tutti quelli non compresi nella tabella A meno:</i> Sassetta — Suveredo.
NAPOLI.....	NAPOLI	Barano d'Ischia — Capri — Casamicciola — Forio — Ischia — Lacco Ameno — Procida — Serrara Fontana.
BARI	BRINDISI.....	San Vito dei Normanni.
COMANDO MILITARE DELLA SICILIA	MESSINA.....	Alì — Fiumedenisi — Mandanici — Pagliara Rocalumera.
	SIRACUSA	Carlentini.
	TRAPANI	Mazzara del Vallo.
COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	SASSARI.....	Aggius — Alghero — Portigiadas — Bulzi — Castel Sardo — Porto Torres — Sedini — (Isole Asinara e Piana).
	CAGLIARI.....	Arbus — Cabras — Domus de Maria — Flumini-maggiore — Guspini — Iglesias — Narcao — Oristano — Santadi — Terralba — Uras — Uta — Villasimius — (le frazioni del comune di Cagliari: Pirri — Mosserrato — Selargius e Quartucciu).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative » (N. 781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative, con la seguente modificazione: all'articolo 11 del decreto, sono aggiunte in fine le seguenti parole; nonché agli istituti ed enti cooperativi di credito soggetti alla vigilanza del Ministero delle Finanze ai sensi dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511 e 6 novembre 1926, n. 1830, ed a quelli di assicurazione soggetti al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1931.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative ed assicurare, da parte delle stesse, l'osservanza delle norme di legge che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi ministri per la giustizia, per l'agricoltura e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le società cooperative, comprese quelle previste dalla legge 7 luglio 1907, n. 526, devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione e affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni, per la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle società per azioni*.

Art. 2.

Trascorsi i trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione e affissione previste dall'articolo precedente, le società cooperative non potranno più godere, per gli atti successivamente compiuti, dei privilegi tributari concessi dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al Ministero delle corporazioni.

Eguualmente le cooperative che non effettivano, nei termini di legge, il deposito alla Cancelleria del Tribunale degli atti previsti dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, non potranno usufruire, per gli atti successivamente compiuti, dei suddetti privilegi tributari, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi.

Art. 3.

Le cooperative sono dispensate dall'obbligo di pubblicare l'estratto degli atti sociali indicati nei precedenti articoli, nel Foglio degli annunci giudiziari.

Le cooperative debbono comunicare al Ministero delle corporazioni l'indirizzo postale ed ogni sua successiva modificazione.

Art. 4.

Oltre alla facoltà di eseguire ispezioni ed inchieste e sciogliere i Consigli d'amministrazione delle cooperative, il Ministero delle cor-

porazioni può disporre la sostituzione dei liquidatori delle cooperative quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza. Qualora si tratti di liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria si darà comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero il quale chiederà al Tribunale la revoca e la sostituzione del liquidatore.

Art. 5.

Ai commissari preposti alla gestione delle cooperative, non costituite in nome collettivo, può il Ministero delle corporazioni conferire i poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti. Le deliberazioni così emesse dal commissario non saranno valide se non riporteranno l'approvazione del Ministero.

Art. 6.

Le indennità ai commissari e liquidatori delle cooperative sono fissate dal Ministero delle corporazioni ed i relativi crediti sono garantiti dallo stesso privilegio stabilito a favore degli istitori dell'articolo 773, n. 1, del codice di commercio.

Art. 7.

Le indennità dei liquidatori e le spese di liquidazione dei Consorzi di cooperative disciplinati dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, saranno prelevate prima di procedere alla distribuzione delle attività sociali.

Art. 8.

Le cooperative che per due anni consecutivi non abbiano depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale nè abbiano in detto periodo compiuti atti d'amministrazione o di gestione potranno essere dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso almeno un mese dalla inserzione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Con lo stesso provvedimento potrà essere nominato il liquidatore, per gli eventuali rapporti da definire.

Copia del decreto verrà trasmessa al Tribunale competente per l'annotazione nei registri delle società e verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale delle società per azioni*.

Art. 9.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le cooperative legalmente costituite ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 526, e le altre cooperative esistenti di fatto, dovranno depositare al Ministero delle corporazioni, per la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle società per azioni*, gli atti costitutivi, le successive modifiche e l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea.

Art. 10.

Le facoltà di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, allorchè si tratti di cooperative agricole, sono esercitate dal Ministero delle corporazioni, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8 del presente decreto non si applicano alle società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito agrario (Casse rurali e Casse agrarie).

Art. 12.

Il presente decreto non concerne le cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato, per le quali rimangono ad ogni effetto immutate le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BOTTAI
ROCCO
ACERBO
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, il Codice di commercio del 1882 creando l'istituto delle cooperative fu occasione di una larghissima diffusione di questo istituto giuridico, del quale, come è umano, si usò e si abusò.

Le cooperative sorsero in tutti i rami della produzione, del credito, del lavoro, del consumo. Purtroppo a fianco delle cooperative vere e proprie si ebbe una enorme proliferazione di cooperative che chiameremo fittizie, che non servivano che di pretesto a volgari speculazioni.

Come tutti sappiamo altresì, le cooperative s'imperniano sopra i benefici dell'esenzione delle tasse di bollo e di registro, le quali, in un regime fiscale abbastanza accentuato, rappresentano un vantaggio relativamente grande: inoltre su preferenze di concessioni.

Di cooperative abusive e fittizie si ebbero moltissimi casi. Si costituirono cooperative per assumere lavori statali, ma che non erano che di paravento ad un solo industriale: si crearono cooperative per acquistare proprietà edilizie pel solo scopo di frodare le tasse di bollo e registro a vantaggio di uno o più speculatori, che per sottrarsi alle predette tasse si ammantavano della veste sociale: si ebbero cooperative di consumo, che non facevano altro interesse che quello del negoziante disonesto che dietro le medesime si nascondeva. Insomma un istituto, che aveva la sua ispirazione in sanissimi principî di cooperativismo sociale, potè degenerare in abusi, che inutilmente le leggi tentarono di evitare.

Fra gli altri, gli abusi in materia di acquisti di proprietà sono rimasti per la più grande parte inulti. Furono moltissime le false cooperative di acquisto di immobili, manovrate da disonesti speculatori, a profitto di persone ricche, che usurparono il beneficio dell'esenzione delle tasse di trapasso, in barba alle più severe disposizioni della legge relativa.

Viceversa si sottoposero a controllo le cooperative vere, le quali pure diedero luogo ad abusi, che il legislatore tentò di infrenare adottando provvedimenti di ordine.

E difatti con la legge del 30 dicembre 1926

si incominciò a sottoporre le cooperative ad una vigilanza rigorosa da parte dello Stato, disponendosi, all'articolo 1^o, che nei casi di irregolare funzionamento delle cooperative, di inosservanza delle disposizioni di legge e di statuto, o quando comunque risulti compromesso il raggiungimento del fine sociale, il ministro può disporre ispezioni ed inchieste e può anche arrivare a disporre lo scioglimento della cooperativa medesima.

Se non che questa provvida legge è rimasta nella sua ispirazione presso che ineseguita, poichè essa non determinava quali veramente fossero i casi in cui i provvedimenti di ispezione e di scioglimento andassero applicati; ed allora il Governo si è preoccupato di emanare un complesso più preciso di disposizioni mediante il Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, col quale viene determinata l'azione governativa e il metodo di essa e le sanzioni in rapporto alla vigilanza sulle diverse specie di cooperative: della conversione in legge di tale decreto si occupa l'odierno disegno di legge.

Quali sono i provvedimenti che vengono disciplinati con questo decreto-legge? Sono di due specie: primo, la perdita dei benefici fiscali pel ritardo nello adempimento delle formalità di legge. Volendo dire la verità, a me sembra molto tenue questa sanzione, perchè una cooperativa che fin dal suo nascere si rende inadempiente a quelle che sono le prescrizioni della legge comune per la regolare costituzione di una società, dovrebbe subire una sanzione molto maggiore della perdita dei benefici fiscali. Molte sono le cooperative che si costituiscono per un fine irraggiungibile, per una speculazione che non si può realizzare, e restano sempre sulla carta: l'unica sanzione della perdita del beneficio della esenzione delle tasse di bollo e registro, sarebbe veramente poco, mentre io credo che soccorrerebbero con più efficacia sanzioni atte a rendere personalmente responsabili i promotori della perdita cagionata all'Erario con la costituzione gratuita della società.

Il secondo ordine di sanzioni è di due specie: la prima è lo scioglimento dei consigli di amministrazione; la seconda, nei casi più gravi, lo scioglimento addirittura delle società cooperative.

Effettivamente è raro il caso di cooperative ben costituite, per una finalità onesta ed eco-

nomicamente raggiungibile, che non funzionano per colpa dei loro amministratori. Se non funzionano, segno è che qualche occulto tarlo ne rode la vita; quindi il decreto-legge prevede come primo provvedimento l'ispezione, secondo l'inchiesta, terzo lo scioglimento dei Consigli di amministrazione. Cosa si sostituisce ai consigli? Un commissario governativo. Questo provvedimento si è rivelato molto utile specie per le cooperative edilizie sovvenzionate degli impiegati statali, dove il commissario, ordinariamente un funzionario governativo, effettivamente ha esercitato un potere utile per la riorganizzazione delle società e per la repressione degli abusi incorsi.

Ma, viceversa, nelle altre cooperative di carattere strettamente privato, noi abbiamo veduto spesso lo scioglimento delle cooperative decretato dal prefetto in base dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, e cioè per ragioni prevalentemente politiche, mentre le ragioni prevalentemente economiche venivano trascurate. L'odierno decreto-legge, della cui conversione in legge discutiamo, provvede a sottoporre al Ministro delle corporazioni tutta la gamma di questi provvedimenti, compresa la nomina dei commissari. Veniamo a questo punto.

Il Ministro dunque per l'articolo 4 può sciogliere i Consigli di amministrazione delle cooperative e può nominare quindi un commissario. Quali saranno i poteri di questo commissario? In questa materia avevamo un precedente nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, che riguarda l'organamento e la disciplina delle cooperative edilizie sovvenzionate fra gli impiegati statali. L'articolo 4 di questa legge dice: « I commissari governativi nominati per la gestione straordinaria della cooperativa, hanno oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea ».

Dunque la loro posizione era ed è molto netta. Sciolto il Consiglio di amministrazione, essi governavano con tutti i poteri dei Consigli di amministrazione e delle assemblee: ognuno ne comprende l'estensione.

Viceversa l'articolo 5 del nuovo decreto-legge dispone: « Ai commissari preposti alla gestione delle cooperative può il Ministro delle corporazioni conferire i poteri delle assemblee dei soci per determinati atti ».

Quindi questi commissari devono atto per atto attendere il conferimento delle necessarie facoltà da parte del ministro o lo devono provocare.

Indubbiamente il sistema della legge del 1928 è migliore e sarebbe da preferirsi.

Perciò rivolgo preghiera a Sua Eccellenza il Ministro perchè, anche per l'armonia che deve dominare il sistema legislativo, per cui le varie leggi, aventi lo stesso oggetto e le stesse provvidenze, abbiano ad avere disposizioni correlative e non contraddittorie tra loro, voglia rettificare l'espressione dell'articolo 5, coordinandola con quella dell'articolo 4 della legge del 1928 sulle cooperative edilizie degli impiegati statali, che, come ripeto, ha dato buoni risultati.

Debbo aggiungere che, anche nell'applicazione della legge del 1928, qualche lacuna e qualche incertezza si sono verificate, le quali possono ripetersi nell'applicazione della legge presente. Come gli onorevoli colleghi sanno, le cooperative edilizie hanno un elemento distintivo dalle società ordinarie nell'istituto dei probiviri, che non è contemplato nel Codice di commercio, ma che tuttavia si riscontra in tutti gli statuti-tipo, ed è diventato un organo funzionale costante nella vita delle cooperative. Quale è lo scopo di tale istituto? Esso funziona da giudice per i conflitti tra il Consiglio di amministrazione e i soci, tra le deliberazioni delle assemblee generali e i diritti dei soci. È una specie di magistratura, che dà torto o ragione al socio, che si è messo fuori delle condizioni contemplate dallo statuto, o che sia stato ingiustamente colpito dagli atti degli organi sociali.

Orbene quando sia stato sciolto, per provvedimento governativo, il Consiglio di amministrazione, che cosa avviene del Collegio dei probiviri? Rimane in carica o deve ritenersi soppresso? Se rimane in carica continuerà a giudicare dei conflitti tra commissari e soci; ma ognuno vede con quale possibilità di attriti e diminuzione di prestigio del commissario; se non rimane in carica, il diritto del socio non potrà essere tutelato che attraverso la via ordinaria, cioè l'autorità giudiziaria.

Il caso si è presentato già tre volte, a mia notizia: uno fu deciso dal tribunale di Roma con sentenza del 21 gennaio 1931, relativa alla

Cooperativa Pro Domo di Elena (Gaeta); il tribunale di Roma, con la citata sentenza, ha dichiarato, che, sciolta l'amministrazione ordinaria, non rimane sciolto o soppresso il collegio dei probiviri, la cui funzione permane. Altrettanto ha dichiarato il tribunale di Napoli. Diversamente ha giudicato il tribunale di Milano. È un conflitto di giurisprudenza, che suggerisce di eliminare l'evidente inconveniente con l'emanazione di norme declaratorie della legge in discussione, ovvero in qualche successivo atto regolamentare.

I commissari in genere hanno funzioni abbastanza gravi e laboriose, che, ben disimpegnate, meritano un adeguato compenso. Senonchè, parlo per esperienza delle cooperative edilizie di impiegati, essi venivano in un primo tempo retribuiti con una diaria di lire 50, diaria che, in linea di supplemento dello stipendio o delle risorse ordinarie, rappresentava qualcosa. Si tentava di non perderla, ottenendo la rinnovazione e il maggior prolungamento possibile dell'incarico. Donde l'inconveniente della eccessiva durata del Commissariato.

L'onorevole Ministro dei lavori pubblici, per eliminare l'inconveniente, ha ridotto il compenso a L. 15 giornaliero, che, applicata la tassa di ricchezza mobile e la riduzione del 12 per cento, diventano effettive lire 12,50. Ora con questo compenso non si può pretendere che una persona, normalmente per bene, possa dedicare il suo tempo a raddrizzare le gambe alle cooperative e i conti delle relative gestioni.

In questo disegno di legge il ministro si è riservato nell'articolo 6 la facoltà di stabilire la misura delle indennità: «le indennità ai commissari e liquidatori delle cooperative sono fissate dal Ministero delle corporazioni ecc.». Io mi permetterei di pregare l'onorevole Ministro delle corporazioni di volerle stabilire, con misura generale e preventiva, affinché su questa nuova fonte di lucro non si addensino troppe aspirazioni, specialmente in questi tempi di crisi, e troppe persone non si accavallino, come valanga, alle porte del Ministero per ottenere simili incarichi.

Il secondo provvedimento, che spetta al Ministro delle corporazioni di emanare in base a questa legge, è, dopo lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, lo scioglimento della

stessa cooperativa, il che dovrebbe avvenire quando la cooperativa per due anni non abbia funzionato (articolo 8). Do la mia piena approvazione a questa disposizione, perchè effettivamente un ente di carattere commerciale, che non agisca per due anni di seguito, rivela ad oltranza la sua costituzione fittizia, che non ha possibilità di realizzazioni dinanzi a sè, ombra senza corpo. In tal caso il decreto di scioglimento non fa che dichiarare la morte di un corpo già di per sè stesso privo di vita.

Con le asservazioni rapidamente accennate, mi permetto raccomandare all'approvazione del Senato questo interessante progetto, che, insieme ad altre disposizioni provvide del Regime, tende a rendere più sincera la vita delle società commerciali, più garantita, più fattiva, più normale, più morale la funzione di enti, che vivono all'ombra dello Stato, profittano di benefici dello Stato, e compiono funzioni economiche interessanti la vita dello Stato.

Con l'articolo 11 del disegno si esentano dalla vigilanza del Ministero delle corporazioni le società cooperative di credito agrario: ciò è giusto, perchè, essendo l'esercizio del credito agrario affidato intieramente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le cooperative che esercitano il credito agrario non potrebbero essere contemporaneamente soggette alle inchieste, alle ispezioni e ai provvedimenti e del Ministero proprio e di quello delle corporazioni, senza dannose interferenze o ingombranti compenetrazioni di controllo, che, inceppando la vita di questi enti, ostacolerebbero la stessa vigilanza governativa.

Analogamente l'articolo 12 esenta dal controllo del Ministero delle corporazioni le cooperative edilizie fra impiegati governativi che godono del contributo dello Stato, per le quali rimane immutato il sistema attuale, cioè la soggezione in gran parte al Ministero dei lavori pubblici e in parte abbastanza rilevante al Ministero delle comunicazioni (cooperative ferroviarie). Ripeterò quanto ho già avuto occasione di dire in quest'Aula, che le cooperative edilizie impiegate a contributo statale hanno efficacemente contribuito a risolvere il problema della crisi edilizia imperversante specialmente negli anni decorsi e, contemporaneamente alleviare le condizioni degli impiegati statali. Di esse si può dire che hanno funzio-

nato normalmente bene. Casi di non corretta amministrazione ve ne sono stati; ma si è provveduto colla nomina di commissari di Governo, i quali hanno rimesso le cooperative sul binario legale e le cose sono andate.

Non c'è a loro riguardo che di sollecitare un provvedimento, che tutti i soci ansiosamente attendono, cioè il sollecito adempimento delle formalità per la stipulazione dei mutui individuali, che farà sì che le cooperative così numerose, costituite a questo scopo, abbiano a cessare, lasciando libero il varco alla proprietà individuale ed alla specificazione dei relativi servizi di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti.

Ho creduto mio dovere rassegnare all'onorevole ministro e al Senato queste brevi osservazioni, sperando nel compatimento degli onorevoli colleghi, che credo le avranno ascoltate senza soverchio disappunto. (*Approvazioni e congratulazioni*).

BOTTAL, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAL, *ministro delle corporazioni*. Ringrazio il senatore Sandrini di aver voluto illustrare questo provvedimento, che nella sua apparente modestia ha tuttavia una grande importanza. Esso è uno dei numerosi provvedimenti, ormai piuttosto abbondanti, che il Governo fascista ha ritenuto di prendere per procedere ad una regolamentazione di questo così importante fenomeno.

Come l'onorevole Sandrini sa, le cooperative hanno avuto recentemente un nuovo ordinamento, che già costituisce una solida e completa garanzia di disciplina. Col decreto che l'onorevole Sandrini ha così efficacemente illustrato, si procede ulteriormente sulla strada della loro disciplina amministrativa, formale e sostanziale. Riconosco, insieme al senatore Sandrini, che forse avremmo potuto essere ancora più severi verso le cooperative che non adempiono le formalità richieste dalla legge; ma riteniamo di dover procedere anche in questo disciplinamento con una certa gradualità. In ogni modo, siccome è in corso presso il Ministero delle corporazioni un lavoro di riordinamento e di unificazione organica di tutta la legislazione sulle cooperative affidato ad una Commissione speciale, nominata dal Consiglio

Nazionale delle corporazioni, assicuro l'onorevole Sandrini che delle osservazioni che egli ha fatto, specie in merito ai poteri dei commissari, sarà tenuto conto nella compilazione di questo testo unico delle leggi sulla cooperazione.

In quanto all'invito fatto al ministro di fissare antecedentemente le indennità spettanti ai liquidatori di queste cooperative, concordo perfettamente con quanto ha detto il senatore Sandrini, perchè è necessario preoccuparsi fin da adesso che non nasca in margine alle cooperative, già così danneggiate in passato da varie forme di parassitismo e di speculazione, una nuova forma di speculazione e di parassitismo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 » (N. 828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo un. co.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1931

trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio Nazionale per il Credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone » (N. 834-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone ».

Invito l'onorevole Sottosegretario per la bonifica integrale a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SERPIERI, *sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale. Prego solamente di modificare il nuovo testo all'ultimo comma: ove è detto « 80-bis » deve leggersi « 80-quater ».

PRESIDENTE. Così resta inteso.

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di dare lettura dell'articolo unico modificato dall'Ufficio centrale.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio d'irrigazione della Valtidone, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'articolo 1 sostituire il seguente: « Gli istituti speciali di credito agrario « sono autorizzati, anche in deroga agli statuti « e convenzioni che ne disciplinano il funzionamento, a concedere al Consorzio d'irrigazione della Valtidone, con sede in Piacenza, « un mutuo ordinario dell'importo di 25 milioni di lire ».

Dopo il 1° comma dell'articolo 5 aggiungere il seguente: « Nello stato di previsione « del Ministero predetto per l'esercizio 1931-1932, è pertanto istituito il capitolo 80-quater, « con la denominazione seguente: *Contributo « annuo straordinario al Consorzio d'irrigazione « della Valtidone, con sede in Piacenza (1^a delle « trenta annualità) di lire 1.900.000.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni » (N. 835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari) » (N. 838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari) ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, recante modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione » (N. 841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, recante modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, portante modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, da parte della costituenda Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 da parte della costituenda Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 da parte della costituenda sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1931

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 345, recante disposizioni per il mantenimento, fino al 30 giugno 1931, dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (N. 849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931 n. 345, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1931 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 345, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1931 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di lire 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo » (N. 850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di lire 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna

l'appannaggio di lire 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, recante modificazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali » (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, recante modificazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, che modifica le tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 137, che approva il Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931 e inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928 » (N. 859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 137, che approva il Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931 e inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928 »

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 137, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931 e inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Antona Traversi, Arriabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocconi, Bombi, Bonardi, Bonin Longare, Borletti, Brugi, Brusati Roberto.

Camerini, Canevari, Carminati, Cassis, Caviglia, Cian, Cimati, Cirmeni, Colonna, Conci, Concini, Conti, Cornaggia, Cossilla, Cremonesi, Crespi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Cillis, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Fighi des Geneys.

Gambi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gasparini, Giampietro, Giannattasio, Grandi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Longhi, Lucioli, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nunziante.

Padulli, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pericoli, Pestalozza, Pittacco, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Reggio, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Santucci, Sarocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Setti, Silvestri, Simonetta, Soderini, Solari, Sormani, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Torraca, Valvassori Peroni, Vanzo, Visconti di Modrone.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (782):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative (781):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio Nazionale per il Credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (828):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (834):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i

ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni (835):

Senatori votanti	162
Favorevoli	146
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società «Puglia» per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari) (838):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, recante modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione (841):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, da parte della costituita Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (842):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 345, recante disposizioni per il mantenimento, fino al 30 giugno

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1931

1931, dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (849):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di lire 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (850):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, recante modificazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali (851):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 137, che approva il Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931 e inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928 (859):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco delle registrazioni con riserva (Doc. CXLI).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Distacco dal Comune di Palaia e aggregazione a quello di Pontedera della frazione Treggiaia (856);

Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel Testo Unico delle leggi sulla pesca (867);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 300, relativo all'istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici (852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, che modifica la tassa per il rilascio del passaporto nel Regno e all'estero (853);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 348, recante provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, nella città di Napoli e nei comuni delle provincie di Napoli e di Salerno (860);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione della ulteriore spesa di L. 15.000.000 per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 (864).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (858).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (840);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (819);

La seduta è tolta (ore 18).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.